

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREAMBOLO

Saranno applicate le seguenti condizioni generali di vendita, se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti.

Le presenti condizioni generali sostituiscono ogni altro impegno, contratto o intesa, scritta o verbale, intervenuto/a in precedenza fra DOLPHINPACK e l'Acquirente. In nessun caso si intenderanno applicabili condizioni generali di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti inviati dall'Acquirente o da terzi, salvo espressa accettazione scritta di DOLPHINPACK.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Lo scopo delle presenti condizioni generali di **DOLPHIN PACK S.R.L.** con sede in Via Volta 13, 37010 – Affi (VR), Italia, iscritta nel Registro delle imprese di Verona con il n° R.E.A.: VR 231630, C.F. e P. IVA: 02332040233 (d'ora in poi, "*DOLPHINPACK*") è di regolamentare la compravendita dei Prodotti realizzati e/o commercializzati da *DOLPHINPACK* stessa (d'ora in poi, i "*Macchinario*"). Il contratto di compravendita dei Prodotti fra *DOLPHINPACK* e l'Acquirente di cui le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante ed essenziale (d'ora in poi, "*Contratto*"), sostituisce ogni altro impegno, contratto o intesa, scritta o verbale, intervenuto/a in precedenza fra *DOLPHINPACK* e l'Acquirente. In nessun caso si intenderanno applicabili condizioni generali di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti inviati dall'Acquirente o da terzi, salvo espressa accettazione scritta di *DOLPHINPACK*.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto, l'Acquirente conviene di acquistare dal Venditore ed il Venditore conviene di vendere e fornire all'Acquirente il macchinario avente le Specifiche Tecniche come risultanti nella conferma d'ordine e conviene altresì di fornire i servizi di engineering e costruzione (*oltre che installazione e messa in servizio*) ai termini e alle condizioni qui di seguito stabilite.

Il Venditore si impegna altresì a fornire un lotto di pezzi di ricambio di prima necessità. La fornitura di ulteriori pezzi di ricambio dovrà essere espressamente concordata tra le parti.

TERMINI DI CONSEGNA – TEMPI DI ADEMPIMENTO E CONSEGNA

Se non diversamente convenuto per iscritto tra le parti in conferma d'ordine, il macchinario, viene venduto EXW presso la sede di DOLPHINPACK (Incoterms vigente) e la data di messa a disposizione del Macchinario per la spedizione verrà concordata per iscritto tra le Parti. Le spese e i rischi di trasporto sono interamente sostenuti dall'Acquirente. In nessun caso il Venditore potrà essere dunque ritenuto responsabile dei danni causati durante il trasporto e/o lo scarico della merce.

In nessun caso il macchinario verrà messo a disposizione per la spedizione prima del pagamento del Prezzo secondo quanto previsto e meglio specificato all'art. _____.

La data stabilita per il Collaudo Preliminare e la Consegna sono solo approssimative e non vincolanti. Il Venditore effettuerà ogni ragionevole sforzo per effettuare la consegna entro e i termini concordati e comunicherà tempestivamente all'Acquirente ogni eventuale circostanza che possa comportare ritardi nel rispetto delle date concordate, restando in ogni caso inteso che i termini per l'adempimento delle obbligazioni da parte del Venditore non sono essenziali e che è esclusa la risarcibilità di ogni voce di danno, diretta o indiretta, per il ritardo.

Qualora ad avviso di merce pronta, l'Acquirente richiedesse al Venditore di ritardare la consegna della merce, quest'ultimo avrà diritto ad emettere le relative fatture e dare quindi inizio al decorso dei termini di pagamento pattuiti.

Nel caso di consegna del Macchinario nei Paesi extra UE l'Acquirente ha l'obbligo di svolgere tutte le attività relative alle operazioni doganali necessarie all'importazione: in tal caso l'Acquirente indicherà per iscritto al Venditore la lista dei documenti di trasporto, delle fatture commerciali e di

quant'altro necessario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di spedizione.

Nel caso l'Acquirente riscontri delle difformità rispetto a quanto indicato sul documento di trasporto, dovrà comunicarlo per iscritto al Venditore entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione, a pena di decadenza.

PREZZO DI ACQUISTO E TERMINI DI PAGAMENTO

A fronte della vendita del Macchinario, l'Acquirente si obbliga al pagamento del prezzo indicato in conferma d'ordine (di seguito: "**Prezzo**") secondo le modalità previste all'art. successivo.

Se non diversamente previsto per iscritto tra le parti in conferma d'ordine, il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato dall'Acquirente al Venditore nella valuta indicata in fattura entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della fattura, in conformità alle condizioni di pagamento stabilite come segue, sul conto corrente bancario indicato dal Venditore per iscritto, restando inteso che il pagamento si intenderà effettuato a favore del venditore unicamente al momento in cui la relativa somma sia stata incondizionatamente accreditata su tale conto corrente bancario del venditore.

Il pagamento del Prezzo sarà effettuato dall'Acquirente al Venditore come segue:

a. 30% del complessivo Prezzo di Acquisto sarà corrisposto dall'Acquirente immediatamente a fronte della sottoscrizione *dalla conferma d'ordine*, restando inteso che il presente Contratto entrerà in vigore al momento della ricezione da parte del Venditore della somma costituente tale Acconto. Qualora l'acconto venga versato successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto da entrambe le Parti, il presente Contratto non avrà alcun efficacia fintanto che l'Acconto non venga ricevuto.

b. Il saldo (70%) del complessivo prezzo di acquisto sarà corrisposto dall'Acquirente a mezzo bonifico bancario al momento della firma del Collaudo Preliminare e comunque prima della spedizione del macchinario. Qualora il saldo non venga versato il macchinario non verrà spedito.

In caso di mancato e/o ritardo dell'Acquirente nel pagamento del dovuto secondo quanto stabilito ai punti 1 e 2 del presente articolo il Venditore avrà facoltà a propria discrezione e senza incorrere in alcuna responsabilità per danni, di: a) dichiarare il presente Contratto risolto e trattenere la porzione del Prezzo d'Acquisto già pagata dall'Acquirente, a titolo di ristoro per le spese sostenute dal Venditore in relazione al presente Contratto con facoltà di richiedere gli eventuali ulteriori danni subiti; b) rifiutare la consegna del macchinario non ancora effettuata o di posticipare la consegna fino al momento in cui tutte le somme dovute dall'Acquirente al Venditore siano state corrisposte.

Tutte le tasse, i dazi e gli oneri sostenuti o dovuti in relazione alle consegne del Venditore e ai servizi forniti ai sensi del presente Contratto, o in relazione allo stesso contratto, ad ogni Autorità al di fuori del paese del Venditore, incluse, in via non limitativa, le Autorità del paese di destinazione, saranno pagate dall'Acquirente. L'Acquirente avrà la responsabilità di ottenere ogni autorizzazione che possa essere richiesta dal governo del Paese di destinazione in relazione al presente contratto.

PAGAMENTI E RISERVA DI PROPRIETÀ

Sino all'integrale pagamento del Prezzo il macchinario rimane di proprietà del Venditore, che potrà in ogni momento reclamarne la restituzione. L'Acquirente non potrà, dunque: i) consegnare il macchinario a terzi; ii) dare il macchinario in garanzia; iii) disporre in alcun modo del macchinario soggetto alla riserva di Proprietà del Venditore.

In caso di inadempimento dell'Acquirente, il Venditore avrà facoltà, senza necessità di alcuna formalità, ivi compresa la contestazione all'Acquirente dell'inadempimento, di riprendere possesso del macchinario in relazione al quale la proprietà non è ancora passata all'Acquirente, dovunque tale macchinario si possa trovare. In aggiunta a ciò il Venditore si riserva il diritto di far valere ogni altro rimedio giudiziale disponibile in relazione ai danni subiti.

COLLAUDO PRELIMINARE

Il Venditore si impegna a ultimare la produzione del Macchinario e renderlo disponibile, presso il proprio stabilimento per il Collaudo Preliminare, al fine di testarne *il corretto funzionamento, secondo le tempistiche concordate come risultanti dalla Conferma d'Ordine.*

Il Venditore comunicherà all'Acquirente, in forma scritta, la data di effettuazione del Collaudo Preliminare con un preavviso non inferiore a 5 giorni indicando la quantità, qualità e l'indirizzo di consegna del materiale necessario all'esecuzione della stessa. L'Acquirente si impegna a spedire DDP (Incoterms vigente), entro e non oltre un mese dalla Conferma dell'Ordine, il materiale necessario richiesto dal Venditore per il corretto svolgimento del Collaudo Definitivo, ivi compresa a titolo esemplificativo ma non esaustivo la campionatura e il film per l'imballo. Viene espressamente pattuito che il rispetto dei termini indicati per la consegna dei campioni e materiale da parte dell'Acquirente è necessario per il puntuale adempimento per la consegna del Macchinario e comunque per il rispetto delle date di adempimento della propria attività da parte del Venditore, il quale – in caso di mancato rispetto dei termini da parte dell'Acquirente – si riserva di rideterminare a sua piena discrezione le date di adempimento, in funzione anche dell'organizzazione della propria produzione aziendale, e di richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dal ritardo nella messa a disposizione dei materiali da parte dell'Acquirente

L'Acquirente confermerà per iscritto la propria partecipazione alle operazioni di Collaudo Preliminare del Macchinario, sostenendo tutte le spese necessarie. Nel caso in cui il Collaudo Preliminare avvenga alla presenza di entrambe le Parti, le Parti firmeranno un verbale di collaudo preliminare

Qualora l'Acquirente non partecipasse al Collaudo Preliminare del Macchinario, il Verbale di Collaudo Preliminare verrà redatto dal solo Venditore e conterrà anche una videoripresa del funzionamento del Macchinario; tale documentazione sarà trasmessa tramite servizi internet quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, FTP al Venditore entro 5 (cinque) giorni dal completamento del Collaudo Preliminare che si intenderà accettato senza riserve in assenza di diverse comunicazioni scritte da inviarsi entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del Verbale di Collaudo Preliminare e della videoripresa.

FORMAZIONE E ASSISTENZA POST VENDITA

Se richiesto dall'Acquirente il Venditore procederà sul posto alla formazione in lingua del personale dell'Acquirente alle condizioni previste in separato accordo.

Il Venditore assicurerà all'Acquirente un servizio di postvendita che comprenderà, in particolare, la fornitura di pezzi di ricambio, prestazioni di servizio tecnico etc., secondo le modalità e alle tariffe applicate correntemente dal venditore per tali servizi al momento della richiesta dell'acquirente, fermo restando che tutte le spese di viaggio e mantenimento ragionevolmente sostenute da personale incaricato dal Venditore per fornire assistenza tecnica saranno esclusivamente a carico dell'Acquirente.

GARANZIE

Il venditore si impegna a consegnare la macchina conforme al pattuito ed esenti da vizi tali da renderla non idonea all'uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo.

Il venditore non risponde dei vizi di parti elettriche ed elettroniche, dei difetti di conformità del macchinario nonché dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.

Il venditore non risponde dei difetti di conformità e i vizi che dipendono da negligenza e/o da un errato uso del macchinario da parte del compratore/cliente oppure dall'aver egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del venditore. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Venditore non è in nessun caso responsabile per difetti derivanti da: - Errata installazione; - Mancata manutenzione; Uso improprio del macchinario; - Manomissioni, modifiche, riparazioni eseguite dal committente senza autorizzazione scritta; -

Inadeguata alimentazione elettrica; -Manomissione di parti legate alla sicurezza; -Aggiunte di sistemi o componenti non forniti dal Venditore senza autorizzazione scritta.

E' esclusa in ogni caso la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni. E' responsabilità dell'acquirente assicurarsi che la superficie su cui il macchinario verrà installata supporti i carichi statici e dinamici del macchinario stessa riportati nel layout di installazione e che il luogo di installazione sia idoneo in conformità con le disposizioni di legge previste per il paese di utilizzo ed in conformità a quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione.

Quando non è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore/cliente, la presente garanzia ha durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna. Quando invece convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore/cliente, la presente garanzia ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di messa in funzione del macchinario presso il compratore e, in ogni caso, non più di 15 mesi a partire dalla data di consegna del macchinario.

La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia del macchinario.

Il compratore/cliente, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio del macchinario al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura, entro 15 giorni da quando egli l'ha scoperta o avrebbe dovuto scoprirla mediante un accurato esame e test del macchinario. Il compratore/cliente decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il compratore/cliente ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine della richiesta.

In seguito a regolare denuncia del compratore/cliente, effettuata secondo quanto sopra, il venditore dopo essersi accertato dell'esistenza del difetto potrà: 1) fornire gratuitamente al compratore/cliente le parti necessarie per sostituire quelle difettose; oppure 2) eseguire o far eseguire a proprie spese da terzi la riparazione.

L'eventuale fornitura delle parti in sostituzione di quelle difettose avverrà Franco Fabbrica del Venditore. Nel caso di intervento di un tecnico per la riparazione o sostituzione dei componenti difettosi verranno addebitate le relative spese di trasferta, vitto e alloggio del personale inviato dal Venditore

Salvo dolo (o colpa grave) del venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore/cliente non potrà comunque superare la quota di valore delle parti oggetto di sostituzione.

La garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite, ed esclude la responsabilità per mancati ricavi e/o perdite di produzione; in particolare il compratore/cliente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.

Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.

PATTO DI RISERVATEZZA

Durante la vigenza del Contratto e i cinque (5) anni successivi dalla sua cessazione determinata da qualunque ragione, l'Acquirente si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di carattere economico, commerciale, industriale, finanziario, tecnico o inerenti al personale, contenuta in qualunque supporto, che sia stata trasmessa in relazione all'elaborazione ed all'esecuzione del presente Contratto (di seguito "**Informazioni Riservate**").

L'Acquirente non potrà utilizzare le Informazioni Riservate se non all'interno delle attività connesse all'esecuzione del Contatto e si asterrà dal trasmetterle a persone terze (diverse dai propri

dipendenti, sub contraenti, somministratori o collaboratori direttamente interessati) senza la previa autorizzazione scritta del Venditore. Resteranno escluse dal presente patto di riservatezza:

Le informazioni già conosciute dall'Acquirente prima della conclusione del presente Contratto;

Le informazioni che erano già di dominio pubblico al momento della loro trasmissione, o che lo sono divenute successivamente senza che ciò sia dipeso da una mancanza o negligenza da parte dell'Acquirente;

Le informazioni che siano state ottenute in maniera regolare attraverso il ricorso ad altre fonti che non siano soggette a patto di riservatezza;

Le informazioni che devono essere trasmesse a terzi, specialmente ad autorità pubbliche nell'ipotesi di procedimenti giudiziari o su richiesta della stessa. In tal caso, prima della comunicazione di tali informazioni, le Parti dovranno trovare un accordo decidendo quali informazioni comunicheranno e in che forma.

FORZA MAGGIORE

Le Parti non potranno essere considerate responsabili dell'inadempimento o imperfetto adempimento di qualunque delle obbligazioni assunte, ivi compresa in via non limitativa il ritardo di consegna o la mancata consegna, qualora sia dimostrato che ciò sia stato determinato da avvenimenti indipendenti dalla volontà di Detta Parte, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ritardo e/o mancata consegna dei materiali da parte dei fornitori, sospensioni o difficoltà nei trasporti, scioperi, serrate, controversie di lavoro di ogni tipo, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, insurrezioni, guerra (sia dichiarata che non dichiarata), disordini di piazza, ritardo dei vettori, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa o di qualsivoglia amministrazione statale. L'esistenza di un evento di Forza Maggiore ai sensi della presente pattuizione esonera la Parte inadempiente da ogni responsabilità per danni, penali, o altre sanzioni previste contrattualmente, ma non esonera la Parte inadempiente dall'obbligazione di corrispondere interessi sulle somme dovute fintanto che e nella misura in cui sussiste l'evento di forza maggiore.

L'esclusione di cui al presente articolo avrà effetto soltanto durante il periodo di tempo in cui sussista l'impedimento, riconosciuto da entrambe le Parti come causa di forza maggiore.

Se la situazione provocata da tale impedimento persisterà per un periodo superiore a 2 mesi, le Parti potranno accordarsi per adottare eventuali nuove soluzioni che entreranno in vigore a partire da tale momento o per l'eventuale risoluzione del Contratto.

La Parte che non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione per effetto di uno degli eventi indicati dovrà comunicare, non appena possibile, all'altra Parte l'esistenza dell'impedimento ed i suoi effetti sulla propria capacità di adempiere: in caso di mancato rispetto di tale termine la Parte inadempiente sarà responsabile dei danni e pregiudizi causati all'altra.

LEGGE APPLICABILE E SOLUZIONE DEI CONFLITTI

Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana e dovrà essere interpretato conformemente alla legge italiana.

Nel caso in cui non fosse possibile risolvere in via amichevole le eventuali controversie sorte, la competenza esclusiva sarà devoluta al Tribunale di Verona: il solo Venditore avrà anche facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire il foro presso il quale l'Acquirente ha sede.

La nullità o inefficacia totale o parziale di qualunque clausola del presente Contratto non inciderà sulla validità delle altre disposizioni in esso contenute.